



IL SINDACO

Venezia, 3/9/2018
Prot. n. 422172

Ordinanza n. 506

OGGETTO: *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione agli orari di apertura di due esercizi commerciali.*

IL SINDACO

Premesso che

- in data 28 agosto 2018, la Questura di Venezia, con propria nota Cat.23/18/P.A.S.I. indirizzata al Sindaco, chiedeva l'adozione del provvedimento per la limitazione degli orari di apertura, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, per i seguenti esercizi commerciali:
 - “BUONISSIMI PIZZA E KEBAB”, di [REDACTED], entrambi soci rappresentanti della società “BUONISSIMI PIZZA E KEBAB s.n.c.”, p. iva 03994770273, sede a Venezia-Mestre (VE), via Piave n. 91, titolari di vendita al dettaglio “esercizio di vicinato”, esercitata nei locali di **Venezia-Mestre, via Piave n. 91**, con attività prevalente di vendita di bevande (vini, oli, birra ed altre), come da Dichiarazione n. P106897/153054 presentata al SUAP-Sportello unico per le attività produttive del Comune di Venezia, in data 08.09.2010;
 - “PIZZA PIAVE”, [REDACTED], legale rappresentante dell'impresa “PIZZA PIAVE”, p. iva 04396390272, titolare di attività di vendita al dettaglio “esercizio di vicinato”, esercitata nei locali di **Venezia-Mestre (VE), via Piave n. 51**, con attività di vendita pizza al taglio e kebab (prevalente) e commercio al dettaglio di bevande (secondaria), come da Dichiarazione n.1519 presentata al SUAP-Sportello unico per le attività produttive del Comune di Venezia, in data 03.01.2017.



IL SINDACO

- in seno a tale richiesta veniva rappresentato
- *“che gli esercizi commerciali indicati in oggetto (“esercizi di vicinato”), durante l’orario di apertura, ed in particolar modo nelle ore serali e notturne, divengono luogo abituale di ritrovo di persone con pregiudizi di polizia per reati anche gravi (rapina aggravata, rissa, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a P.U.), nonché “pubblici esercizi” di fatto, in cui gli avventori, dopo aver acquistato birre o altre bevande, le consumano all’esterno dell’esercizio medesimo od in sua prossimità, stazionandovi”;*
 - *che “i locali di cui all’oggetto si pongono, indubbiamente, quale abituale ritrovo di persone pregiudicate e nullafacenti, in particolare nelle ore serali e notturne e, per questo, rappresentano concausa della persistenza ed aggravamento della situazione di forte degrado urbano con compromissione della qualità di vita a causa del mancato rispetto delle regole alla base della civile convivenza”.*

Considerato che in riferimento a tali evidenze, il Questore *“ha adottato, nei confronti degli esercizi commerciali di cui all’oggetto, provvedimento di sospensione delle attività, ciascuno per giorni sette, - a far data dal 28 agosto 2018 -, per motivi di ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773 così come modificato dalla L. 18.04.2017 n. 48).”;*

Preso atto che il Questore di Venezia, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha richiesto al Sindaco, con la sopracitata nota cat. 23/18/P.A.S.I. del 28 agosto 2018, *“di adottare provvedimento, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., con anticipo della chiusura, con orario congruo, per i detti esercizi commerciali e per un congruo periodo di tempo, quale misura efficace a garantire la sicurezza urbana e gli altri interessi tutelati...”;*

Considerato del tutto condivisibili le preoccupazioni del Questore di Venezia relative al fatto che i predetti due esercizi, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, ritornino ad essere luogo di ritrovo e riferimento di persone pericolose e colpite da pregiudizi di polizia per reati anche gravi inficiando almeno in parte gli esiti, sotto il profilo della incolumità pubblica e della sicurezza urbana dell’area, della recente operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Venezia;

Ritenuto necessario introdurre la limitazione dell’orario di apertura dei predetti esercizi commerciali tra le ore 8.00 e le ore 18.00 in modo che questi non costituiscano un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado ed allarme sociale nella zona con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, in particolare nelle ore serali e notturne;

Ritenuto ancora che analoga misura, per identici motivi, è stata adottata con successo nei confronti di altri tre esercizi commerciali insistenti nelle vicine vie Trento e Monte San Michele;



IL SINDACO

Ritenuto, infine, prevalente la necessità di tutelare la sicurezza urbana e l'integrità fisica della popolazione con ciò assorbendosi anche le necessità relative alla tutela del decoro e della vivibilità urbana e conseguentemente ritenuto di adottare una ordinanza ex art. 54 del T.U.E.L. anziché una ordinanza ex art. 50 del medesimo T.U.E.L. al fine di una migliore tutela degli interessi della popolazione;

Visto che

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. che prevede che *"i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti efenomeni Di violenza legati anche all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

I seguenti esercizi commerciali:

- **"BUONISSIMI PIZZA E KEBAB"**, [redacted]
[redacted]
[redacted] entrambi



IL SINDACO

soci rappresentanti della società "BUONISSIMI PIZZA E KEBAB s.n.c.", p. iva 03994770273, sede a Venezia-Mestre (VE), via Piave n. 91, titolari di vendita al dettaglio "esercizio di vicinato", esercitata nei locali di **Venezia-Mestre, via Piave n. 91**, con attività prevalente di vendita di bevande (vini, oli, birra ed altre), come da Dichiarazione n. P106897/153054 presentata al SUAP-Sportello unico per le attività produttive del Comune di Venezia, in data 08.09.2010;

- **"PIZZA PIAVE"**, [REDACTED]
[REDACTED]
rappresentante dell'impresa "PIZZA PIAVE", p. iva 04396390272, titolare di attività di vendita al dettaglio "esercizio di vicinato", esercitata nei locali di **Venezia-Mestre (VE), via Piave n. 51**, con attività di vendita pizza al taglio e kebab (prevalente) e commercio al dettaglio di bevande (secondaria), come da Dichiarazione n.1519 presentata al SUAP-Sportello unico per le attività produttive del Comune di Venezia, in data 03.01.2017.

sono tenuti a svolgere la propria attività commerciale, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00.

Il presente provvedimento si applica dalle ore 00.01 di mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 18.00 del 7 gennaio 2019.

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Bougnaro